

REGOLAMENTO PER L'USO DEI VEICOLI COMUNALI

CAPO I

SCOPO DELLA DISCIPLINA E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Scopo della disciplina

La presente normativa ha lo scopo di disciplinare l'uso e la gestione del servizio dei veicoli, come definiti e classificati dall'art.46 e seguenti del nuovo C. d. S., approvato con D.Lvo 30.04.1992 n°285, aggiornato e coordinato con D.Lvo 10.09.1993 n°360, di proprietà dell'Ente (o comunque in disponibilità in leasing) intesa nelle fasi di: consegna, uso e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

Art.2

Suddivisione dei veicoli

Ai soli fini della presente disciplina, i veicoli di cui al precedente art.2 vengono suddivisi come segue:

- a. **Macchine di rappresentanza:** comprendono le sole autovetture di cui all'art.54, lettera a) del nuovo C. d. S., adibite al trasporto degli amministratori dell'Ente e dei funzionari per missioni, trasferte e sopralluoghi sempre nell'interesse dell'Ente.
- b. **Veicoli adibiti ai servizi d'istituto:** tutti i veicoli esclusi quelli di cui alla precedente lettera a).

Ove la stessa autovettura fosse adibita ad ambedue le destinazioni, troveranno, caso per caso, le rispettive discipline.

CAPO II

NORME COMUNI ALLE "MACCHINE DI RAPPRESENTANZA" E AI "VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO"

Art.3

Patente di guida

Sia gli autisti che gli altri conduttori dovranno essere muniti della patente di guida di cui all'art.116 del Codice della Strada approvato con D.Lvo n°285/92 e successive modificazioni ed aggiunte o di altro documento equipollente, validi per il veicolo di cui si pongono alla guida.

I conduttori di mezzi speciali dovranno essere muniti di idonea corrispondente documentazione abilitante alla guida degli stessi (certificato di abilitazione professionale).

Art.4

Consegnatario e consegna dei veicoli

Su tutti i veicoli, prima della consegna, dovrà essere applicato, in modo ben visibile, lo stemma del Comune con la scritta "**Comune di MANFREDONIA**" ed il servizio cui è adibito, mentre per quelli in dotazione alla Polizia Locale si dovrà osservare le disposizioni dell'all. "B" della L.R. 24.01.1989 n°2.

Tutti i veicoli, a prescindere dagli uffici o servizi cui sono assegnati, sono assunti in carico dall'economista il quale - previa deliberazione di G.C. -, sotto la sua personale responsabilità, darà corso alla consegna degli stessi agli autisti incaricati e, per quanto riguarda il Corpo di Polizia Locale al responsabile del Corpo stesso.

Della consegna dovrà essere compilato apposito verbale redatto con le modalità previste per il patrimonio mobiliare e nell'osservanza della normativa vigente.

L'avvenuta consegna dovrà essere annotata nel "**LIBRETTO DEL VEICOLO**" di cui al successivo art.5.

Art.5

Libretti dei veicoli - Cartella del veicolo

Ogni veicolo, prima dell'uso, dovrà essere dotato di apposito libretto che consenta le seguenti registrazioni:

- a. Numero di targa, tipo e caratteristiche del veicolo - Estremi assicurazione;
- b. Materiale di dotazione di scorta;
- c. Servizio cui il veicolo è assegnato;
- d. Consegnatari del veicolo;
- e. Incaricati dell'uso occasionale del veicolo;
- f. Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- g. Incidenti stradali.

Il libretto di cui al precedente comma dovrà seguire sempre il veicolo e, a cura del consegnatario, vi dovranno essere registrati tutti i fatti più significativi come previsto dagli stessi libretti.

A cura dell'economista sarà assicurata la conservazione di tutti gli atti relativi a ciascun veicolo in apposita cartella nella quale dovranno essere fatte le registrazioni ivi previste.

Art.6

Limitazione all'uso dei veicoli - Divieti

Tutti i veicoli potranno lasciare il locale di ricovero solo:

- a. per raggiungere il posto di lavoro o per la missione;

- b. per le operazioni di rifornimento;
- c. per raggiungere l'officina in caso di riparazioni o per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

E' fatto assoluto divieto ai conducenti:

- a. di trasportare persone estranee all'Amministrazione che non siano elencate nel foglio d'uscita o la cui presenza sul mezzo non sia in diretto rapporto con il lavoro da eseguire;
- b. di fare uso del veicolo per il rientro alla propria abitazione salvo deroga scritta e motivata;
- c. di abbandonare, durante l'orario di lavoro, il mezzo senza prendere le dovute cautele;
- d. di fare, del veicolo, uso personale o comunque diverso da quello autorizzato.

Durante gli eventuali intervalli e di notte, di norma, i veicoli dovranno raggiungere i locali di ricovero.

Solo i responsabili del servizio, con ordine scritto, adottati gli opportuni accorgimenti, potranno organizzare diversamente la custodia dei veicoli nei cantieri.

L'ordine scritto di cui al precedente comma (con indicati dettagliatamente gli accorgimenti adottati) dovrà essere inviato, per conoscenza, all'Economo e al Dirigente di settore o responsabile di servizio.

La violazione delle disposizioni del presente articolo costituirà motivo di procedimento disciplinare.

Art. 7

Responsabilità

I consegnatari dei veicoli sono personalmente responsabili della perfetta conservazione e tenuta dei mezzi.

I conduttori dei veicoli sono personalmente responsabili:

- a) di qualsiasi violazione delle norme sulla circolazione stradale, compresi gli eventuali danni conseguenti;
- b) del regolare stato del mezzo anche sotto il profilo:
- c) della copertura assicurativa obbligatoria del mezzo ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n.990, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) del regolare pagamento della tassa di bollo;
- e) della piena efficienza del mezzo affinché sia assicurato il rigoroso rispetto di tutte le norme del codice della strada - D.Lvo 30.04.1992, n°285 e successive modificazioni ed aggiunte nonché di tutte le altre norme regolamentari e di legge.

Nel caso di furto dell'automezzo l'autista o conduttore o chi comunque risultasse consegnatario del mezzo nel momento del furto stesso, dovrà presentare dettagliato rapporto all'economista.

Art.8

Incidenti stradali

In caso di incidente stradale il conducente del mezzo ha l'obbligo:

- a) di fermarsi immediatamente anche se l'incidente è ritenuto di lieve entità e dare la massima assistenza possibile agli eventuali infortunati;
- b) di darne comunicazione, anche telefonica, all'economista comunale o al dirigente di settore o responsabile di servizio;
- c) di richiedere l'intervento della forza pubblica per gli accertamenti di rito o, in mancanza, di recarsi immediatamente al più vicino posto di polizia;
- d) di astenersi dal discutere con alcuno circa le responsabilità e le cause dell'incidente;
- e) di astenersi dal sottoscrivere qualsiasi dichiarazione;
- f) di osservare tutte le norme relative all'infortunistica stradale;
- g) di fare immediatamente una relazione al Capo dell'Amministrazione consegnando l'eventuale copia del verbale di polizia, testimonianze, schizzi, ecc.;
- h) di fornire all'Economista tutti i dati utili per gli adempimenti di sua competenza.

E' fatto obbligo all'Economo o al Dirigente di settore o responsabile di servizio di dare corso a tutti gli adempimenti conseguenti agli incidenti di qualsiasi natura specialmente per quanto riguarda la copertura assicurativa e le eventuali azioni di rivalsa.

Anche ai fini di eventuali azioni di rivalsa dovranno essere disposti i soli lavori di riparazione del danno subito anche nel rispetto degli adempimenti previsti dai contratti di assicurazione.

Sarà assicurata, sempre a cura dell'Economo o del Dirigente di settore o responsabile di servizio, prima di disporre le riparazioni, specialmente nel caso di danno grave, una adeguata documentazione fotografica delle parti danneggiate.

CAPO III

RIFORNIMENTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE MANUTENZIONE

Art. 9

Registri e registrazioni ai fini fiscali

Sarà cura dell'Economo disporre e vigilare affinché siano osservate tutte le norme relative alle registrazioni ai fini dell'I.V.A. e di tutte le altre disposizioni fiscali.

Art. 10

Rifornimenti presso pubblici distributori

Per i rifornimenti presso pubblici distributori è tassativamente prescritto ai consegnatari o conduttori:

- a. di rivolgersi esclusivamente presso i distributori aggiudicatari dell'appalto della fornitura;

- b. di rilasciare, in corrispondenza di ciascuna operazione di rifornimento, apposito buono da staccarsi dal bollettario in dotazione, con obbligo di compilarlo in ogni sua parte.

Della consegna dei blocchi dei buoni di cui al precedente comma - lettera b), dovrà essere presa nota - a cura del Dirigente di settore o responsabile del servizio - nell'apposito registro di carico e scarico dei bollettari, con i seguenti accorgimenti:

- o potrà essere consegnato un solo blocco;
- o alla consegna del blocchetto successivo deve essere consegnato il vecchio blocco debitamente compilato in ogni sua parte.

Art. 11

Rifornimenti al distributore dell'Ente

Nel caso in cui l'ente, valutandone la convenienza, venisse nella determinazione di dotarsi di un distributore proprio, ne disciplinerà, con lo stesso atto, nel rispetto delle norme vigenti, il funzionamento.

In ogni caso sarà prevista:

- a. la tenuta di un registro giornaliero per:
 - o l'annotazione di tutte le operazioni;
 - o la firma, in corrispondenza di ciascuna registrazione, del conducente;
 - o la registrazione della lettera del contachilometri;
- a. una scheda per ciascun automezzo per la rilevazione statistica dei consumi.

Art.12

Rifornimento di lubrificante

Del rifornimento di lubrificante, fermi restando gli adempimenti relativi ai carburanti, dovrà anche essere presa nota nel "*libretto del veicolo*", negli appositi spazi riservati.

Art.13

Rifornimenti nei casi di missione

Prima di iniziare la missione è fatto obbligo agli autisti di accertarsi dello stato del veicolo e di disporre del carburante necessario per l'intera missione.

Ove si rendesse necessario fare rifornimento è fatto obbligo all'autista:

- a. di emettere regolare buono;
- b. ove fosse preteso il pagamento:
 - o dovrà essere annotata, sul buono, la dicitura "*Pagato*";
 - o dovrà essere richiesto il rilascio della fattura;
 - o ultimata la missione dovrà essere richiesto il rimborso all'Economo o al Dirigente di settore o responsabile del servizio.

Art.14

Manutenzione giornaliera

La manutenzione giornaliera è di esclusiva competenza del conduttore e consiste:

A. Per gli autoveicoli:

1. controllare l'olio nella coppa, l'acqua nel radiatore, il liquido per freni nella vaschetta serbatoio, prima, durante e dopo il servizio;
2. tenere costantemente pulito il proprio automezzo specialmente il parabrezza e lo specchio retrovisore, servendosi dei mezzi a disposizione (acqua a pressione, secchiello e spugna, stracci) ed asportare dal motore gli eventuali residui di lubrificante e polvere;
3. accertare se vi sono eventuali perdite di carburante, lubrificante, acqua e liquido dei freni, specie se si rilevano tracce sul terreno dove ha sostato l'automezzo;
4. assicurarsi che gli apparecchi di bordo (contachilometri, indicatori della pressione dell'olio e del livello benzina, spia luce dinamo) siano perfettamente funzionanti;
5. assicurarsi che i freni (a mano e a pedale) funzionino regolarmente o se necessitino di registrazione;
6. accertarsi mediante una prova di avviamento del motore che la batteria sia sufficientemente carica. Inoltre assicurarsi che l'impianto di illuminazione sia funzionante, il tergicristallo e le relative spazzole efficienti;
7. serrare tutti i dadi e le viti dell'autoveicolo che per effetto del traballamento durante la marcia risultassero allentati;
8. controllare a vista la pressione dei pneumatici e qualora sorgessero dubbi, fare la verifica a mezzo misuratore di pressione affinché quest'ultima corrisponda a quella indicata sul libretto di bordo. Asportare inoltre i sassi o corpi estranei incastrati tra le ruote gemelle e segnalare al superiore da cui dipende, per i provvedimenti del caso, le eventuali lesioni o l'usura anormale dei pneumatici o dei cingoli;
9. tenere costantemente a bordo l'estintore, qualora prescritto;
10. vigilare che gli accessori e le parti esterne della carrozzeria (fanalini, specchi retrovisivi, targa, paraurti, maniglie, ganci di traino, fermacofano, cerniere) siano sempre in perfetto ordine ed opportunamente assicurati alla carrozzeria.

B. Per i motocicli

1. controllare l'olio nella coppa e tenere pulito il motore asportando la polvere, il fango e gli eventuali residui di lubrificante;
2. accertare se vi sono perdite di carburante dal serbatoio, dai rubinetti o giunti, dalle tubazioni, dal carburatore e di lubrificante dalla coppa.